

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2665

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VALIANTE e BIANCHI GERARDO

*Presentata il 22 luglio 1970*

### Modificazione al sistema di sanzioni per le violazioni delle leggi finanziarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile 1969, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, che prevedono la competenza dell'intendente di finanza a pronunciare decreto penale di condanna.

A seguito di ciò, tutti i procedimenti relativi a violazioni di leggi finanziarie, anche se punibili con la sola ammenda, sono diventati di competenza del giudice ordinario. Il numero assai rilevante di procedimenti per contravvenzioni finanziarie sta letteralmente ingorgando le procure e i tribunali della Repubblica, già notevolmente oberati di lavoro ordinario.

È ben noto che proprio la prospettiva di eliminare una parte del lavoro giudiziario fu uno dei motivi della legge 3 maggio 1967, n. 317, che dispose la «depenalizzazione» delle contravvenzioni stradali punibili con la sola ammenda. Mentre benefici effetti si stanno registrando in questo campo nelle preture, non sembra conveniente che il carico di lavoro

dei tribunali si appesantisca con l'attribuzione ad essi dei reati finanziari minori.

In relazione a questa esigenza, e considerato che le violazioni in questione sono per loro natura tali da non giustificare l'intervento del magistrato penale ordinario, appare utile stabilire la loro «depenalizzazione». Esse possono considerarsi illeciti amministrativi, punirsi con sanzione amministrativa, ed attribuirsi perciò alla più adeguata cognizione dell'intendente di finanza.

Proponiamo, pertanto, che le più modeste violazioni di leggi finanziarie siano qualificate come illeciti amministrativi, e siano perciò punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (articolo 1) pari alla misura dell'ammenda stabilita nelle norme che attualmente le contemplano (articolo 2).

Trattandosi di violazione di natura personale, va riaffermata la intrasmissibilità della obbligazione dipendente dall'applicazione della sanzione (articolo 3).

Per tali violazioni, e in particolare per la definizione in via breve o per l'applicazione della sanzione amministrativa, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Il provvedimento dell'intendente, fondandosi su un apprezzamento di merito e non già discrezionale, incide certamente su diritti soggettivi perfetti. Di qui la necessità che sia l'autorità giudiziaria ordinaria a sindacarla.

E poiché la recente sentenza 4 marzo 1970, n. 32, della Corte costituzionale ha risolto i dubbi sulla legittimità del sistema delineato dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, circa le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, ben può stabilirsi analogo procedura di opposizione all'ingiunzione di pagamenti dell'intendente di finanza.

Tuttavia, per assicurare ai cittadini una procedura più sollecita e meno gravosa, e fare impegnare l'autorità giudiziaria se non in casi

di necessità, riteniamo conveniente prevedere il ricorso al Ministro delle finanze, quando la sanzione superi determinati limiti, secondo le disposizioni della legge sopra richiamata.

Contro il provvedimento del Ministro, nonché contro i provvedimenti non impugnabili dell'intendente, va ammesso il ricorso al pretore ordinario.

Per garantire uniformità di trattamento a tutti i casi pendenti e per eliminare al massimo possibile l'aggravio di lavoro per i tribunali, è opportuno che la normativa di cui innanzi sia applicata anche alle violazioni compiute prima dell'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (articolo 9).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda.*

Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle leggi finanziarie punibili con la sola ammenda e per le quali era prevista la competenza dell'intendente di finanza a pronunciare decreto penale di condanna.

## ART. 2.

*Entità della somma dovuta.*

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda prevista dalle norme che attualmente contemplano le violazioni stesse.

## ART. 3.

*Non trasmissibilità della obbligazione.*

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

## ART. 4.

*Procedimento - Impugnazioni.*

Per la definizione in via breve, per l'applicazione della sanzione amministrativa, per il ricorso in via amministrativa e l'impugnazione dinanzi al pretore, si applicano le corrispondenti disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## ART. 5.

*Estensione alle violazioni precedenti.*

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa.

L'autorità giudiziaria trasmette all'intendente di finanza territorialmente competente gli atti concernenti i procedimenti penali pendenti per i fatti previsti nell'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.